

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1101)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 giugno 1960
(V. Stampato n. 2274)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GIUGNO 1960

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960-61

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secon-

do gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1960.